



# COMUNE DI SILANUS

PROVINCIA DI NUORO

## ORDINANZA

n. 22 del 18.09.2020

Prot. n. 3086 del 18.09.2020

**Oggetto: Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Divieto di manifestazioni pubbliche e assembramento.**

### IL SINDACO

#### VISTI:

- il D.L. n. 19 del 25.03.2020, recante “*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;
- l'articolo 117 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74 del 14.07.2020, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.P.C.M. del 07.08.2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.P.C.M. del 07.09.2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*” e relativi allegati;

**RICHIAMATE** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l'Ordinanza n. 43 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 11.09.2020, recante “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

**ESAMINATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 anche nel territorio regionale;

**ATTESA** l'opportunità dell'ordinanza sindacale quale strumento per limitare la diffusione del virus determinata dalla possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

**STANTE** il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale da cui può scaturire un'oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento;

**RILEVATO** che continuano a registrarsi casi positivi sul territorio comunale;

**RITENUTO** utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Silanus;

**RILEVATO** che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni anticontagio più incisive;

**RICHIAMATO** il D. Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

### **ORDINA**

con decorrenza dal 18.09.2020 e fino al 30.09.2020, la sospensione, all'aperto o al chiuso, di tutte le manifestazioni e/o altre attività alle stesse assimilabili;

### **RICORDA**

che è obbligatorio:

- utilizzare le mascherina 24 ore su 24, anche all'aperto, negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) e negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, allorquando non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro; a tal proposito si rammenta che possono essere utilizzate anche mascherine di comunità purché idonee a fornire una adeguata barriera e che sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alle norme igienico-sanitarie anticontagio e al distanziamento sociale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- rispettare i protocolli previsti per il controllo della diffusione del Covid-19 (ad esempio, è assolutamente vietato avere contatti con altre persone se si è in obbligo di isolamento fiduciario);
- adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, tali da evitare in ogni caso gli assembramenti e non sottovalutare il potenziale pericolo infettivo legato agli spostamenti;

### **DISPONE**

che il presente provvedimento, il cui il controllo sul rispetto è demandato alle Forze dell'Ordine:

- per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente
- sia trasmesso alla Prefettura – U.T.G. di Nuoro; alla Questura di Nuoro; alla Polizia Locale Unione Marghine; al Commissariato di P.S. di Macomer e alla Compagnia dei Carabinieri di Silanus,

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al D.P.C.M. del 7 settembre 2020 e relativi allegati, nonché alle ordinanze regionali in vigore.

Silanus, 18 settembre 2020

IL SINDACO  
Avv. Gian Pietro Arca

